



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

Servizio associato **Urbanistica-Ambiente (SUrbAm)**

VARIANTE URBANISTICA

ALLE N.T.A. ED ALLE TAVOLE

“INS 01 – *Ribolla e Montemassi*” – “INS 03 – *Sticciano*”

DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI ROCCASTRADA

N.T.A. DI VARIANTE

TESTO VIGENTE – TESTO VARIATO – TESTO COMPARATO

Responsabile del Procedimento e Progettista:

Ing. Antonio Guerrini

Responsabile Servizio Associato
Urbanistica - Ambiente

Massa Marittima, LUGLIO 2021

N.T.A - Piano Operativo TESTO VIGENTE	N.T.A - Piano Operativo TESTO VARIATO	N.T.A - Piano Operativo TESTO SOVRAPPOSTO
<p>Art. 14 Definizione degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo e sostituzione edilizia</p> <p>1. Le definizioni degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e i relativi regimi abilitativi sono definiti dalle vigenti fonti statali e regionali.</p> <p>2. Per gli edifici soggetti a vincolo storico-artistico diretto, apposto con Decreto Ministeriale, le opere ammissibili, comprese nella categoria del restauro, rispettano quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), dalla sezione 4 del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale della Toscana (documento "3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT") e dall'art. 3 (L) comma 1 lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p> <p>3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia si danno di seguito le sotto-articolazioni che il presente Piano assegna ai diversi tipi di edifici e complessi in ragione della loro classificazione.</p> <p>4. Sono assimilabili ad interventi di sostituzione edilizia gli interventi comportanti trasferimenti volumetrici senza obbligo di Piano Attuativo sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola, anche rientranti nei casi di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II e III di cui alle presenti norme, a condizione che: i manufatti demoliti siano ricostruiti in accorpamento a un fabbricato esistente o nella sua area di pertinenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> . non siano da costruire nuove viabilità e nuove urbanizzazioni; . con la demolizione dei manufatti dai quali si recupera la volumetria per l'accorpamento si ottenga il ripristino ambientale e paesaggistico dell'area che viene liberata; 	<p>Art. 14 Definizione degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo e sostituzione edilizia</p> <p>1. Le definizioni degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e i relativi regimi abilitativi sono definiti dalle vigenti fonti statali e regionali.</p> <p>2. Per gli edifici soggetti a vincolo storico-artistico diretto, apposto con Decreto Ministeriale, le opere ammissibili, comprese nella categoria del restauro, rispettano quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), dalla sezione 4 del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale della Toscana (documento "3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT") e dall'art. 3 (L) comma 1 lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p> <p>3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia si danno di seguito le sotto-articolazioni che il presente Piano assegna ai diversi tipi di edifici e complessi in ragione della loro classificazione.</p> <p>4. Sono assimilabili ad interventi di sostituzione edilizia gli interventi comportanti trasferimenti volumetrici senza obbligo di Piano Attuativo sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola, anche rientranti nei casi di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II e III di cui alle presenti norme, a condizione che: i manufatti demoliti siano ricostruiti in accorpamento a un fabbricato esistente o nella sua area di pertinenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> . non siano da costruire nuove viabilità e nuove urbanizzazioni; . con la demolizione dei manufatti dai quali si recupera la volumetria per l'accorpamento si ottenga il ripristino ambientale e paesaggistico dell'area che viene liberata; 	<p>Art. 14 Definizione degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo e sostituzione edilizia</p> <p>1. Le definizioni degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e i relativi regimi abilitativi sono definiti dalle vigenti fonti statali e regionali.</p> <p>2. Per gli edifici soggetti a vincolo storico-artistico diretto, apposto con Decreto Ministeriale, le opere ammissibili, comprese nella categoria del restauro, rispettano quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), dalla sezione 4 del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale della Toscana (documento "3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT") e dall'art. 3 (L) comma 1 lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p> <p>3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia si danno di seguito le sotto-articolazioni che il presente Piano assegna ai diversi tipi di edifici e complessi in ragione della loro classificazione.</p> <p>4. Sono assimilabili ad interventi di sostituzione edilizia gli interventi comportanti trasferimenti volumetrici senza obbligo di Piano Attuativo sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola, anche rientranti nei casi di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II e III di cui alle presenti norme, a condizione che: i manufatti demoliti siano ricostruiti in accorpamento a un fabbricato esistente o nella sua area di pertinenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> . non siano da costruire nuove viabilità e nuove urbanizzazioni; . con la demolizione dei manufatti dai quali si recupera la volumetria per l'accorpamento si ottenga il ripristino ambientale e paesaggistico dell'area che viene liberata;

. sia dimostrato che si eliminano i manufatti incongrui e in condizioni di degrado eventualmente presenti;

. i manufatti ricostruiti, nel caso in cui siano ad uso residenziale, non superino i due piani di altezza.

5. Gli interventi di sostituzione edilizia nel territorio rurale che comportano la demolizione e ricostruzione di due o più edifici o manufatti esistenti a destinazione non agricola, anche rientranti nei casi di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II e III di cui alle presenti norme, entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento sono consentiti nei seguenti casi:

. qualora i manufatti demoliti siano accorpati ad un edificio principale;

. qualora i manufatti demoliti siano ricostruiti come edificio unitario entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento, così come definita dalle presenti norme. In tal caso è l'intervento è soggetto alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intera area di pertinenza.

6. Gli interventi di sostituzione edilizia nel territorio rurale che comportano la demolizione e ricostruzione di due o più edifici o manufatti esistenti a destinazione agricola entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento, se previsti all'interno di un PAPMAA, ai sensi dell'art. 74 comma 13 della LR 65/2014, sono consentiti nei seguenti casi:

. qualora i manufatti demoliti siano accorpati ad un edificio principale;

. qualora i manufatti demoliti siano ricostruiti come edificio unitario entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento, così come definita dalle presenti norme. In tal caso è l'intervento è soggetto alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intera area di pertinenza.

7. Gli interventi non riconducibili ai casi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 di cui al presente articolo, sono disciplinati dall'art. 21 delle presenti Norme (Ristrutturazione Urbanistica).

. sia dimostrato che si eliminano i manufatti incongrui e in condizioni di degrado eventualmente presenti;

. i manufatti ricostruiti, nel caso in cui siano ad uso residenziale, non superino i due piani di altezza.

5. Gli interventi di sostituzione edilizia nel territorio rurale che comportano la demolizione e ricostruzione di due o più edifici o manufatti esistenti a destinazione non agricola, anche rientranti nei casi di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II e III di cui alle presenti norme, entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento sono consentiti nei seguenti casi:

. qualora i manufatti demoliti siano accorpati ad un edificio principale;

. qualora i manufatti demoliti siano ricostruiti come edificio unitario entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento, così come definita dalle presenti norme. In tal caso è l'intervento è soggetto alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intera area di pertinenza.

6. Gli interventi di sostituzione edilizia nel territorio rurale che comportano la demolizione e ricostruzione di due o più edifici o manufatti esistenti a destinazione agricola entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento, se previsti all'interno di un PAPMAA, ai sensi dell'art. 74 comma 13 della LR 65/2014, sono consentiti nei seguenti casi:

. qualora i manufatti demoliti siano accorpati ad un edificio principale;

. qualora i manufatti demoliti siano ricostruiti come edificio unitario entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento, così come definita dalle presenti norme. In tal caso è l'intervento è soggetto alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intera area di pertinenza.

7. Gli interventi non riconducibili ai casi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 di cui al presente articolo, sono disciplinati dall'art. 21 delle presenti Norme (Ristrutturazione Urbanistica).

8. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 di cui al presente articolo, è possibile demolire e ricostruire l'edificio principale oggetto di accorpamenti anche con diversa ubicazione nell'area di pertinenza dello stesso, per le seguenti motivazioni:

- ubicazione in area a rischio geomorfologico, idraulico o sismico elevato o molto elevato;
- stato conservativo strutturalmente inidoneo, dimostrato con apposita perizia di inidoneità statica;

. sia dimostrato che si eliminano i manufatti incongrui e in condizioni di degrado eventualmente presenti;

. i manufatti ricostruiti, nel caso in cui siano ad uso residenziale, non superino i due piani di altezza.

5. Gli interventi di sostituzione edilizia nel territorio rurale che comportano la demolizione e ricostruzione di due o più edifici o manufatti esistenti a destinazione non agricola, anche rientranti nei casi di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II e III di cui alle presenti norme, entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento sono consentiti nei seguenti casi:

. qualora i manufatti demoliti siano accorpati ad un edificio principale;

. qualora i manufatti demoliti siano ricostruiti come edificio unitario entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento, così come definita dalle presenti norme. In tal caso è l'intervento è soggetto alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intera area di pertinenza.

6. Gli interventi di sostituzione edilizia nel territorio rurale che comportano la demolizione e ricostruzione di due o più edifici o manufatti esistenti a destinazione agricola entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento, se previsti all'interno di un PAPMAA, ai sensi dell'art. 74 comma 13 della LR 65/2014, sono consentiti nei seguenti casi:

. qualora i manufatti demoliti siano accorpati ad un edificio principale;

. qualora i manufatti demoliti siano ricostruiti come edificio unitario entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento, così come definita dalle presenti norme. In tal caso è l'intervento è soggetto alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intera area di pertinenza.

7. Gli interventi non riconducibili ai casi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 di cui al presente articolo, sono disciplinati dall'art. 21 delle presenti Norme (Ristrutturazione Urbanistica).

8. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 di cui al presente articolo, è possibile demolire e ricostruire l'edificio principale oggetto di accorpamenti anche con diversa ubicazione nell'area di pertinenza dello stesso, per le seguenti motivazioni:

- ubicazione in area a rischio geomorfologico, idraulico o sismico elevato o molto elevato;
- stato conservativo strutturalmente inidoneo, dimostrato con apposita perizia di inidoneità statica;

	- adeguamento a normative sul rispetto delle distanze	- adeguamento a normative sul rispetto delle distanze
<p>Art. 15. Ristrutturazione edilizia 1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, vengono articolati nelle seguenti categorie.</p> <p>Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, e che in ogni caso, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, non comportino:</p> <ul style="list-style-type: none"> . demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati; . modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali; . modifiche significative agli elementi strutturali verticali; . modifiche alla sagoma del fabbricato: <ul style="list-style-type: none"> - incrementi di superficie utile lorda (Sul) e di volume (V); - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi. <p>Fermo restando rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' possono altresì comportare incrementi di superficie non residenziale (Snr) all'interno dell'involucro edilizio esistente.</p> <p>Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2' Interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici (o di porzioni strutturalmente identificabili degli</p>	<p>Art. 15. Ristrutturazione edilizia 1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, vengono articolati nelle seguenti categorie.</p> <p>Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, e che in ogni caso non comportino:</p> <ul style="list-style-type: none"> . demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati; . modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali; . modifiche significative agli elementi strutturali verticali; . modifiche alla sagoma del fabbricato compresi: <ul style="list-style-type: none"> - incrementi di superficie utile lorda (Sul) e di volume (V); - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi. <p>Fermo restando rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' possono altresì comportare incrementi di superficie non residenziale (Snr) all'interno dell'involucro edilizio esistente.</p> <p>Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2' Interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici (o di porzioni strutturalmente identificabili degli</p>	<p>Art. 15. Ristrutturazione edilizia 1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, vengono articolati nelle seguenti categorie.</p> <p>Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, e che in ogni caso, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, e che in ogni caso non comportino:</p> <ul style="list-style-type: none"> . demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati; . modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali; . modifiche significative agli elementi strutturali verticali; . modifiche alla sagoma del fabbricato compresi: <ul style="list-style-type: none"> - incrementi di superficie utile lorda (Sul) e di volume (V); - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi. <p>Fermo restando rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' possono altresì comportare incrementi di superficie non residenziale (Snr) all'interno dell'involucro edilizio esistente.</p> <p>Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2' Interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici (o di porzioni strutturalmente identificabili degli</p>

stessi), finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale, senza comunque determinare, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica:

. incrementi di volume (V), fatta eccezione per incrementi realizzati all'interno dell'involucro edilizio o con le modifiche di seguito specificate:

. modifiche alla sagoma, fatta eccezione per:

- tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti;
- modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare incrementi di volume (V). Tali interventi comportano altresì quelli relativi al recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n.5.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR1'

Interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi a quelli originari, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR2'

Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incrementi di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Nell'intervento ricostruttivo sono ammesse modeste e non sostanziali rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza.

stessi), finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica senza comunque determinare:

. incrementi di volume (V), fatta eccezione per incrementi realizzati all'interno dell'involucro edilizio o per modifiche alla sagoma di seguito specificate:

. modifiche alla sagoma, fatta eccezione per:

- tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti;
- modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare incrementi di volume (V). Tali interventi comportano altresì quelli relativi al recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n.5.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR1'

Interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi a quelli originari, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica senza comunque determinare incremento di volume.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR2'

Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incrementi di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatti salvi quelli derivanti da innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Nell'intervento ricostruttivo sono ammesse modeste e non sostanziali rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza.

E' possibile inoltre ricostruire l'edificio nell'area di pertinenza, in base al principio di tutela della pubblica incolumità, dimostrando che tale edificio non può essere ricostruito nell'attuale ubicazione per le seguenti

stessi), finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale, ~~senza comunque determinare~~, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica **senza comunque determinare**:

. incrementi di volume (V), fatta eccezione per incrementi realizzati all'interno dell'involucro edilizio o ~~con le modifiche di seguito specificate~~: **per modifiche alla sagoma di seguito specificate**:

. modifiche alla sagoma, fatta eccezione per:

- tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti;
- modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare incrementi di volume (V). Tali interventi comportano altresì quelli relativi al recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n.5.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR1'

Interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi a quelli originari, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica **senza comunque determinare incremento di volume**.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR2'

Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incrementi di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, ~~fatte salve~~ **fatti salvi quelli derivanti da esclusivamente** ~~le~~ innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Nell'intervento ricostruttivo sono ammesse modeste e non sostanziali rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza.

E' possibile inoltre ricostruire l'edificio nell'area di pertinenza, in base al principio di tutela della pubblica incolumità, dimostrando che tale edificio non può essere ricostruito nell'attuale ubicazione per le seguenti

<p>Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR3'</p> <p>Interventi di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti – per vetustà, condizioni di rischio, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali – previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e purché sussistano i seguenti requisiti concorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> . esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto; . produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario. <p>La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio, anche di carattere tipologico-filologico e/o da documentazione depositata agli Atti presso Enti pubblici.</p> <p>L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.</p> <p>Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.</p> <p>Nell'intervento ricostruttivo sono ammesse modeste e non sostanziali rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza.</p>	<p>motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubicazione in area a rischio geomorfologico, idraulico o sismico elevato o molto elevato; - problematiche di ordine geologico dimostrate con apposita perizia geologico-geotecnica; - adeguamento a normative sul rispetto delle distanze. <p>Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR3'</p> <p>Interventi di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti – per vetustà, condizioni di rischio, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali – previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica purché non comportanti incremento di volume e purché sussistano i seguenti requisiti concorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> . esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto; . produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario. <p>La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio, anche di carattere tipologico-filologico e/o da documentazione depositata agli Atti presso Enti pubblici.</p> <p>L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.</p> <p>Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.</p> <p>Nell'intervento ricostruttivo sono ammesse modeste e non sostanziali rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza. E' possibile inoltre ricostruire l'edificio nell'area di pertinenza, in base al principio di tutela della pubblica incolumità, dimostrando che tale edificio non può essere ricostruito nell'attuale ubicazione per le seguenti</p>	<p>motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubicazione in area a rischio geomorfologico, idraulico o sismico elevato o molto elevato; - problematiche di ordine geologico dimostrate con apposita perizia geologico-geotecnica; - adeguamento a normative sul rispetto delle distanze minime. <p>Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR3'</p> <p>Interventi di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti – per vetustà, condizioni di rischio, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali – previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica purché non comportanti incremento di volume e purché sussistano i seguenti requisiti concorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> . esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto; . produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario. <p>La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio, anche di carattere tipologico-filologico e/o da documentazione depositata agli Atti presso Enti pubblici.</p> <p>L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.</p> <p>Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.</p> <p>Nell'intervento ricostruttivo sono ammesse modeste e non sostanziali rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza. E' possibile inoltre ricostruire l'edificio nell'area di pertinenza, in base al principio di tutela della pubblica</p>
--	--	--

	<p>motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubicazione in area a rischio geomorfologico, idraulico o sismico elevato o molto elevato; - problematiche di ordine geologico dimostrate con apposita perizia geologico-geotecnica; - adeguamento a normative sul rispetto delle distanze. 	<p>incolumità, dimostrando che tale edificio non può essere ricostruito nell'attuale ubicazione per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubicazione in area a rischio geomorfologico, idraulico o sismico elevato o molto elevato; - problematiche di ordine geologico dimostrate con apposita perizia geologico-geotecnica; - adeguamento a normative sul rispetto delle distanze minime.
<p>Art. 16. Addizioni volumetriche</p> <p>1. Le addizioni volumetriche, definite all'art. all'art.134, comma 1, lettera g), della L.R. 65/2014, non sono applicabili agli edifici esistenti originati e sottoposti a Piani Attuativi successivi all'approvazione del presente Piano Operativo e sono concesse agli edifici esistenti una sola volta dall'approvazione del presente Piano Operativo.</p> <p>2. Le addizioni volumetriche possono comportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> . l'eventuale modifica della destinazione d'uso della/e unità immobiliari/e di riferimento; . la formazione di nuove unità immobiliari, all'interno di un progetto che coinvolga la/le unità edilizia/e originaria. <p>3. Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalla disciplina dei Tessuti di cui alla Parte II, Titolo I delle presenti norme, possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> . siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero - se non ricomprese nel perimetro del tessuto storico - in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento; . rispettino i limiti e parametri fissati dal P.O. in relazione alle distanze, altezze, rapporto di copertura, rapporto di occupazione del sottosuolo, etc.; . laddove l'intervento interessi un organismo edilizio con più proprietà, il proponente provveda ad acquisire preventivo nulla osta scritto. <p>4. Salva diversa previsione contenuta nelle presenti norme, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo sono sempre consentite sugli edifici esistenti in tutto il territorio comunale nei seguenti casi fra di loro alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . entro il 30% del volume legittimo effettivo dell'edificio; . pari a 40 mq. in aggiunta alla superficie utile lorda esistente. <p>5. La chiusura di logge e terrazze, la realizzazione di tettoie</p>	<p>Art. 16. Addizioni volumetriche</p> <p>1. Le addizioni volumetriche, definite all'art. all'art.134, comma 1, lettera g), della L.R. 65/2014, non sono applicabili agli edifici esistenti originati e sottoposti a Piani Attuativi successivi all'approvazione del presente Piano Operativo e sono concesse agli edifici esistenti una sola volta dall'approvazione del presente Piano Operativo.</p> <p>2. Le addizioni volumetriche possono comportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> . l'eventuale modifica della destinazione d'uso della/e unità immobiliari/e di riferimento; . la formazione di nuove unità immobiliari, all'interno di un progetto che coinvolga la/le unità edilizia/e originaria. <p>3. Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalla disciplina dei Tessuti di cui alla Parte II, Titolo I delle presenti norme, possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> . siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero - se non ricomprese nel perimetro del tessuto storico - in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento; . rispettino i limiti e parametri fissati dal P.O. in relazione alle distanze, altezze, rapporto di copertura, rapporto di occupazione del sottosuolo, etc.; . laddove l'intervento interessi un organismo edilizio con più proprietà, il proponente provveda ad acquisire preventivo nulla osta scritto. <p>4. Laddove previsto dalle presenti norme, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo sono sempre consentite sugli edifici esistenti in tutto il territorio comunale nei seguenti casi fra di loro alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . entro il 30% del volume totale legittimo effettivo dell'edificio; . pari a 40 mq. in aggiunta alla superficie utile lorda esistente. 	<p>Art. 16. Addizioni volumetriche</p> <p>1. Le addizioni volumetriche, definite all'art. all'art.134, comma 1, lettera g), della L.R. 65/2014, non sono applicabili agli edifici esistenti originati e sottoposti a Piani Attuativi successivi all'approvazione del presente Piano Operativo e sono concesse agli edifici esistenti una sola volta dall'approvazione del presente Piano Operativo.</p> <p>2. Le addizioni volumetriche possono comportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> . l'eventuale modifica della destinazione d'uso della/e unità immobiliari/e di riferimento; . la formazione di nuove unità immobiliari, all'interno di un progetto che coinvolga la/le unità edilizia/e originaria. <p>3. Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalla disciplina dei Tessuti di cui alla Parte II, Titolo I delle presenti norme, possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> . siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero - se non ricomprese nel perimetro del tessuto storico - in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento; . rispettino i limiti e parametri fissati dal P.O. in relazione alle distanze, altezze, rapporto di copertura, rapporto di occupazione del sottosuolo, etc.; . laddove l'intervento interessi un organismo edilizio con più proprietà, il proponente provveda ad acquisire preventivo nulla osta scritto. <p>4. Salva diversa previsione contenuta nelle Laddove previsto dalle presenti norme, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo sono sempre consentite sugli edifici esistenti in tutto il territorio comunale nei seguenti casi fra di loro alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . entro il 30% del volume totale legittimo effettivo dell'edificio; . pari a 40 mq. in aggiunta alla superficie utile lorda

<p>e porticati che comportino un aumento della superficie utile maggiore del 20% del volume esistente sono considerate addizioni volumetriche e in tal caso possono eccedere il limite del 30% o quello dei 40 mq. di cui al precedente comma solo per adeguarsi ai caratteri complessivi dell'edificio e purché l'intervento si configuri come armonico rispetto alla configurazione originaria dell'edificio. Fino al 20% di incremento volumetrico, detti interventi sono considerati interventi pertinenziali.</p>	<p>5. La chiusura di logge e terrazze, la realizzazione di tettoie e porticati che comportino un aumento della superficie utile maggiore del 20% del volume esistente sono considerate addizioni volumetriche e in tal caso possono eccedere il limite del 30% o quello dei 40 mq. di cui al precedente comma solo per adeguarsi ai caratteri complessivi dell'edificio e purché l'intervento si configuri come armonico rispetto alla configurazione originaria dell'edificio. Fino al 20% di incremento volumetrico, detti interventi sono considerati interventi pertinenziali.</p>	<p>esistente. 5. La chiusura di logge e terrazze, la realizzazione di tettoie e porticati che comportino un aumento della superficie utile maggiore del 20% del volume esistente sono considerate addizioni volumetriche e in tal caso possono eccedere il limite del 30% o quello dei 40 mq. di cui al precedente comma solo per adeguarsi ai caratteri complessivi dell'edificio e purché l'intervento si configuri come armonico rispetto alla configurazione originaria dell'edificio. Fino al 20% di incremento volumetrico, detti interventi sono considerati interventi pertinenziali.</p>
<p>Art. 17. Interventi pertinenziali 1. Gli interventi pertinenziali, quali descritti all'art. 135, comma 2, lett. e), L.R. 65/2014, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze - cantine, autorimesse, box, tettoie, etc. - presentano le seguenti, concorrenti caratteristiche: . sono destinate ad usi accessori; . accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento; . non determinano incremento del carico urbanistico; . non assumono autonomo valore di mercato; . comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume effettivo dell'edificio principale esistente alla data di approvazione del presente P.O.; . sono collocate all'interno del lotto urbanistico di riferimento; . laddove l'intervento interessi un organismo edilizio con più proprietà, il proponente provveda ad acquisire preventivo nulla osta scritto. 2. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come "addizioni volumetriche", disciplinate come tali, ove consentite dal P.O., dalle presenti Norme. 3. La chiusura di logge e terrazze, la realizzazione di tettoie e porticati che comportino un aumento fino al 20% del volume esistente sono considerate interventi pertinenziali.</p>	<p>Art. 17. Interventi pertinenziali 1. Gli interventi pertinenziali, quali descritti all'art. 135, comma 2, lett. e), L.R. 65/2014, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze - cantine, autorimesse, box, tettoie, etc. - presentano le seguenti, concorrenti caratteristiche: . sono destinate ad usi accessori; . accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento; . non determinano incremento del carico urbanistico; . non assumono autonomo valore di mercato; . comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo complessivamente non superiore al 20% del volume effettivo dell'edificio principale esistente alla data di approvazione del presente P.O.; . sono collocate all'interno del lotto urbanistico di riferimento; . laddove l'intervento interessi un organismo edilizio con più proprietà, il proponente provveda ad acquisire preventivo nulla osta scritto. 2. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come "addizioni volumetriche", disciplinate come tali, ove consentite dal P.O., dalle presenti Norme. 3. La chiusura di logge e terrazze, la realizzazione di tettoie e porticati che comportino un aumento fino al 20% del volume esistente sono considerate interventi pertinenziali.</p>	<p>Art. 17. Interventi pertinenziali 1. Gli interventi pertinenziali, quali descritti all'art. 135, comma 2, lett. e), L.R. 65/2014, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze - cantine, autorimesse, box, tettoie, etc. - presentano le seguenti, concorrenti caratteristiche: . sono destinate ad usi accessori; . accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento; . non determinano incremento del carico urbanistico; . non assumono autonomo valore di mercato; . comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo complessivamente non superiore al 20% del volume effettivo dell'edificio principale esistente alla data di approvazione del presente P.O.; . sono collocate all'interno del lotto urbanistico di riferimento; . laddove l'intervento interessi un organismo edilizio con più proprietà, il proponente provveda ad acquisire preventivo nulla osta scritto. 2. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come "addizioni volumetriche", disciplinate come tali, ove consentite dal P.O., dalle presenti Norme. 3. La chiusura di logge e terrazze, la realizzazione di tettoie e porticati che comportino un aumento fino al 20% del volume esistente sono considerate interventi pertinenziali.</p>
<p>Art.20.</p>	<p>Art. 20 bis. Recupero del patrimonio edilizio</p>	<p>Art. 20 bis. Recupero del patrimonio edilizio</p>

Vengono aggiunti tre articoli

abbandonato nel territorio rurale

1. Il presente piano operativo recepisce quanto previsto dalla L.R.n.3/2017, che disciplina gli interventi su residenze rurali caratterizzate da condizioni di degrado come definite all'Art.1 c.3 della suddetta legge.

2. Al fine di favorire la massima applicabilità dell'articolo 79 della l.r.65/2014 (Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola), con particolare riferimento alle addizioni volumetriche e agli interventi di sostituzione edilizia, sono definiti "manufatti rurali abbandonati" gli edifici o le preesistenze, il cui stato di fatto risulti legittimo e la cui consistenza iniziale sia dimostrabile con idonea documentazione probatoria (preesistenza del perimetro murario, dimostrazione della preesistente consistenza planivolumetrica, accatastamenti depositati in data precedente all'adozione del presente piano, documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, ecc.), caratterizzati dalle medesime condizioni di degrado di cui all'Art.1 c.3 lett.b), per i quali non sia possibile dimostrare la preesistente utilizzazione residenziale; qualora la loro volumetria complessiva non sia determinabile, in quanto parzialmente o totalmente crollati sino ad una quota massima delle murature visibili inferiore alla quota di imposta del primo solaio o della copertura, in assenza di idonea documentazione probatoria si applica l'Art.20 delle presenti norme.

3. Ai sensi dell'Art.4 della L.R.n.3/2017, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in coerenza con le finalità della suddetta legge, è stabilito che:

a) il quadro conoscitivo del presente piano operativo in merito alla presenza di residenze rurali abbandonate o di manufatti rurali abbandonati nel territorio comunale è automaticamente aggiornato in base al rilascio del titolo abilitativo inerente l'intervento ammesso dal presente articolo;

b) nel territorio rurale, ai fini del recupero di residenze rurali abbandonate o di manufatti rurali abbandonati:

- ai sensi dell'Art.1 c.4 lett.b) e lett.c) della L.R.n.3/2017, le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali assoggettano ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, ferma restando la riduzione degli oneri prevista dall'Art.2 c.6-ter della stessa legge, e agli edifici vincolati dalla Parte

abbandonato nel territorio rurale

1. Il presente piano operativo recepisce quanto previsto dalla L.R.n.3/2017, che disciplina gli interventi su residenze rurali caratterizzate da condizioni di degrado come definite all'Art.1 c.3 della suddetta legge.

2. Al fine di favorire la massima applicabilità dell'articolo 79 della l.r.65/2014 (Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola), con particolare riferimento alle addizioni volumetriche e agli interventi di sostituzione edilizia, sono definiti "manufatti rurali abbandonati" gli edifici o le preesistenze, il cui stato di fatto risulti legittimo e la cui consistenza iniziale sia dimostrabile con idonea documentazione probatoria (preesistenza del perimetro murario, dimostrazione della preesistente consistenza planivolumetrica, accatastamenti depositati in data precedente all'adozione del presente piano, documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, ecc.), caratterizzati dalle medesime condizioni di degrado di cui all'Art.1 c.3 lett.b), per i quali non sia possibile dimostrare la preesistente utilizzazione residenziale; qualora la loro volumetria complessiva non sia determinabile, in quanto parzialmente o totalmente crollati sino ad una quota massima delle murature visibili inferiore alla quota di imposta del primo solaio o della copertura, in assenza di idonea documentazione probatoria si applica l'Art.20 delle presenti norme.

3. Ai sensi dell'Art.4 della L.R.n.3/2017, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in coerenza con le finalità della suddetta legge, è stabilito che:

a) il quadro conoscitivo del presente piano operativo in merito alla presenza di residenze rurali abbandonate o di manufatti rurali abbandonati nel territorio comunale è automaticamente aggiornato in base al rilascio del titolo abilitativo inerente l'intervento ammesso dal presente articolo;

b) nel territorio rurale, ai fini del recupero di residenze rurali abbandonate o di manufatti rurali abbandonati:

- ai sensi dell'Art.1 c.4 lett.b) e lett.c) della L.R.n.3/2017, le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali assoggettano ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, ferma restando la riduzione degli oneri prevista dall'Art.2 c.6-ter della stessa legge, e agli edifici vincolati dalla Parte

	<p>Seconda del D.Lgs.n.42/2004, nonché agli edifici ricadenti in aree caratterizzate dalla più elevata classe di pericolosità geomorfologica e idraulica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - si applica quanto previsto all'Art.2 c.1-bis della L.R.n.3/2017; - le destinazioni d'uso non ammesse nell'ambito degli interventi di rifunionalizzazione sono quelle non previste dall'Art.64 c.14 del presente piano; - gli interventi ammissibili, eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo: <ul style="list-style-type: none"> - per le residenze rurali abbandonate sono stabiliti dall'Art.2 c.1 della L.R.n.3/2017; - per i manufatti rurali abbandonati, fatta eccezione per quelli individuati all'ultimo periodo del comma 2 del presente articolo, ovvero qualora la loro volumetria complessiva non sia determinabile, sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'Art.134 c.1 lett.h), con esclusione del punto 3); - sostituzione edilizia, di cui all'Art.134 c.1 lett.l) della L.R.n.65/2014; - addizioni volumetriche di cui all'Art.134 c.1 lett.g) della L.R.n.65/2014, nel rispetto di quanto stabilito all'Art.2 c.3 della L.R.n.3/2017 e dell'Art.16 del presente piano. <p>4. Agli interventi ammessi al presente articolo, il Comune applica una riduzione del 50% degli oneri specifici di cui all'Art.83 c.5 della L.R.n.65/2014, secondo quanto anche stabilito dai commi 6-bis e 6-ter dell'Art.2 della L.R.n.3/2017.</p> <p>5. Per i "manufatti rurali abbandonati", ovvero quelli per cui non sia possibile dimostrare la preesistente utilizzazione residenziale, ai fini del rilascio del permesso di costruire non è richiesta la documentazione di cui all'Art.3 c.3 lett.a) della L.R.n.3/2017.</p> <p>6. La consistenza dello stato attuale degli immobili di cui al presente articolo può essere oggetto di accertamenti preliminari al rilascio del titolo abilitativo da parte degli organi competenti.</p>	<p>Seconda del D.Lgs.n.42/2004, nonché agli edifici ricadenti in aree caratterizzate dalla più elevata classe di pericolosità geomorfologica e idraulica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - si applica quanto previsto all'Art.2 c.1-bis della L.R.n.3/2017; - le destinazioni d'uso non ammesse nell'ambito degli interventi di rifunionalizzazione sono quelle non previste dall'Art.64 c.14 del presente piano; - gli interventi ammissibili, eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo: <ul style="list-style-type: none"> - per le residenze rurali abbandonate sono stabiliti dall'Art.2 c.1 della L.R.n.3/2017; - per i manufatti rurali abbandonati, fatta eccezione per quelli individuati all'ultimo periodo del comma 2 del presente articolo, ovvero qualora la loro volumetria complessiva non sia determinabile, sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'Art.134 c.1 lett.h), con esclusione del punto 3); - sostituzione edilizia, di cui all'Art.134 c.1 lett.l) della L.R.n.65/2014; - addizioni volumetriche di cui all'Art.134 c.1 lett.g) della L.R.n.65/2014, nel rispetto di quanto stabilito all'Art.2 c.3 della L.R.n.3/2017 e dell'Art.16 del presente piano. <p>4. Agli interventi ammessi al presente articolo, il Comune applica una riduzione del 50% degli oneri specifici di cui all'Art.83 c.5 della L.R.n.65/2014, secondo quanto anche stabilito dai commi 6-bis e 6-ter dell'Art.2 della L.R.n.3/2017.</p> <p>5. Per i "manufatti rurali abbandonati", ovvero quelli per cui non sia possibile dimostrare la preesistente utilizzazione residenziale, ai fini del rilascio del permesso di costruire non è richiesta la documentazione di cui all'Art.3 c.3 lett.a) della L.R.n.3/2017.</p> <p>6. La consistenza dello stato attuale degli immobili di cui al presente articolo può essere oggetto di accertamenti preliminari al rilascio del titolo abilitativo da parte degli organi competenti.</p>
	<p>Art. 20 ter. Recupero dei “manufatti abbandonati” non localizzati nel territorio rurale</p> <p>1. Al fine di migliorare l'aspetto del decoro urbano, il presente piano operativo incentiva la riduzione delle situazioni di degrado presenti in tutto il territorio comunale, ammettendo che la normativa prevista per i “manufatti rurali</p>	<p>Art. 20 ter. Recupero dei “manufatti abbandonati” non localizzati nel territorio rurale</p> <p>Al fine di migliorare l'aspetto del decoro urbano, il presente piano operativo incentiva la riduzione delle situazioni di degrado presenti in tutto il territorio comunale, ammettendo che la normativa prevista per i “manufatti rurali</p>

	<p>abbandonati” di cui all’Art.20-bis sia applicabile anche alle stesse fattispecie riscontrabili non comprese nel territorio rurale, ammettendo altresì il mutamento della destinazione d’uso nelle categorie previste dallo specifico ambito di riferimento.</p>	<p>abbandonati” di cui all’Art.20-bis sia applicabile anche alle stesse fattispecie riscontrabili non comprese nel territorio rurale, ammettendo altresì il mutamento della destinazione d’uso nelle categorie previste dallo specifico ambito di riferimento.</p>
	<p>Art.20-quater. Disposizioni per il recupero dei manufatti precari legittimi 1. Per i manufatti legittimi privi di qualsiasi valore formale, sia per tipologia che per materiali usati, la cui precarietà è da riferirsi unicamente ai materiali da costruzione e non all’utilizzo limitato nel tempo, è ammessa la loro rimozione con ricostruzione in muratura. Le categorie di intervento ammissibili, eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo: - per manufatti con superficie calpestabile inferiore a 28,00 mq: - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’Art.134 c.1 lett.h), senza mutamento della loro destinazione d’uso; - per manufatti con superficie calpestabile uguale o superiore a 28,00 mq: 1) senza mutamento della loro destinazione d’uso: - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’Art.134 c.1 lett.h); - sostituzione edilizia, di cui all’Art.134 c.1 lett.l) della L.R.n.65/2014; - addizioni volumetriche di cui all’Art.134 c.1 lett.g) della L.R.n.65/2014, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art.16 del presente piano nei limiti di cui all’Art.82 c.7; 2) con mutamento della loro destinazione d’uso in una di quelle ammesse dallo specifico ambito di riferimento: - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’Art.134 c.1 lett.h); - sostituzione edilizia, di cui all’Art.134 c.1 lett.l) della L.R.n.65/2014; - addizioni volumetriche di cui all’Art.134 c.1 lett.g) della L.R.n.65/2014, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art.16 del presente piano.</p>	<p>Art.20-quater. Disposizioni per il recupero dei manufatti precari legittimi 1. Per i manufatti legittimi privi di qualsiasi valore formale, sia per tipologia che per materiali usati, la cui precarietà è da riferirsi unicamente ai materiali da costruzione e non all’utilizzo limitato nel tempo, è ammessa la loro rimozione con ricostruzione in muratura. Le categorie di intervento ammissibili, eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo: - per manufatti con superficie calpestabile inferiore a 28,00 mq: - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’Art.134 c.1 lett.h), senza mutamento della loro destinazione d’uso; - per manufatti con superficie calpestabile uguale o superiore a 28,00 mq: 1) senza mutamento della loro destinazione d’uso: - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’Art.134 c.1 lett.h); - sostituzione edilizia, di cui all’Art.134 c.1 lett.l) della L.R.n.65/2014; - addizioni volumetriche di cui all’Art.134 c.1 lett.g) della L.R.n.65/2014, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art.16 del presente piano nei limiti di cui all’Art.82 c.7; 2) con mutamento della loro destinazione d’uso in una di quelle ammesse dallo specifico ambito di riferimento: - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’Art.134 c.1 lett.h); - sostituzione edilizia, di cui all’Art.134 c.1 lett.l) della L.R.n.65/2014; - addizioni volumetriche di cui all’Art.134 c.1 lett.g) della L.R.n.65/2014, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art.16 del presente piano.</p>
<p>Art. 27. Tessuti originari dell’attività mineraria - "TRA2" 1. I Tessuti originari dell’attività mineraria sono le parti del territorio urbanizzato che interessano le parti delle aree urbane del centro abitato di Ribolla che si sono sviluppate</p>	<p>Art. 27. Tessuti originari dell’attività mineraria - "TRA2" 1. I Tessuti originari dell’attività mineraria sono le parti del territorio urbanizzato che interessano le parti delle aree urbane del centro abitato di Ribolla che si sono sviluppate</p>	<p>Art. 27. Tessuti originari dell’attività mineraria - "TRA2" 1. I Tessuti originari dell’attività mineraria sono le parti del territorio urbanizzato che interessano le parti delle aree urbane del centro abitato di Ribolla che si sono sviluppate</p>

durante l'attività dell'attività mineraria e che rappresentano un valore storico testimoniale sebbene l'impianto insediativo non presenti particolari qualità architettoniche. Il loro valore è costituito dalla compattezza del tessuto urbano formatosi soprattutto lungo le strade principali. Hanno una struttura morfologica omogenea e concorrono all'immagine complessiva dell'identità urbana del luogo. Ai fini della corrispondenza con il D.I. 1444/1968, i tessuti "TRA2" sono assimilati a zone territoriali omogenee "B".

2. I Tessuti originari dell'attività mineraria sono individuati con la sigla "TRA2" negli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base C.T.R. in scala 1:2000.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno dei Tessuti originari dell'attività mineraria sono ammessi tutti gli interventi di cui alle presenti Norme. Sono consentiti inoltre interventi di sostituzione edilizia con incremento volumetrico nei limiti del 30% del volume legittimo demolito.

4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno dei "Tessuti originari dell'attività mineraria" è consentita la deroga di cui all'art.140 comma 1 della L.R. 65/2014.

5. Nei Tessuti di interesse storico-ambientale non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- . commerciale di grande distribuzione;
- . industriali.

6. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti ricadenti all'interno dei Tessuti originari dell'attività mineraria, limitatamente alle aree prospicienti gli spazi pubblici, non è consentito il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali - né l'utilizzo abitativo - di fondi e spazi collocati al piano terreno o seminterrato, a meno che tale destinazione d'uso non fosse espressamente prevista dal titolo abilitativo originario (di prima realizzazione dell'edificio), oppure non sia rilevabile dalle caratteristiche tipologiche esistenti, e fatto salvo comunque il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria. E' tuttavia ammessa la destinazione residenziale al piano terra, ove non sia avverata una delle due anzidette condizioni, nel caso in cui le superfici residenziali ricavate al piano terra non si configurino come unità autonome ma come ampliamenti di unità abitative esistenti al piano superiore.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle presenti norme, nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi sono altresì consentiti i seguenti

durante l'attività mineraria e che rappresentano un valore storico testimoniale sebbene l'impianto insediativo non presenti particolari qualità architettoniche. Il loro valore è costituito dalla compattezza del tessuto urbano formatosi soprattutto lungo le strade principali. Hanno una struttura morfologica omogenea e concorrono all'immagine complessiva dell'identità urbana del luogo. Ai fini della corrispondenza con il D.I. 1444/1968, i tessuti "TRA2" sono assimilati a zone territoriali omogenee "B".

2. I Tessuti originari dell'attività mineraria sono individuati con la sigla "TRA2" negli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base C.T.R. in scala 1:2000.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno dei Tessuti originari dell'attività mineraria sono ammessi tutti gli interventi di cui alle presenti Norme. Sono consentiti inoltre interventi di sostituzione edilizia con incremento volumetrico nei limiti del 30% del volume legittimo demolito.

4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno dei "Tessuti originari dell'attività mineraria" è consentita la deroga di cui all'art.140 comma 1 della L.R. 65/2014.

5. Nei Tessuti di interesse storico-ambientale non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- . commerciale di grande distribuzione;
- . industriali.

6. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti ricadenti all'interno dei Tessuti originari dell'attività mineraria, limitatamente alle aree prospicienti gli spazi pubblici, non è consentito il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali - né l'utilizzo abitativo - di fondi e spazi collocati al piano terreno o seminterrato, a meno che tale destinazione d'uso non fosse espressamente prevista dal titolo abilitativo originario (di prima realizzazione dell'edificio), oppure non sia rilevabile dalle caratteristiche tipologiche esistenti, e fatto salvo comunque il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria. E' tuttavia ammessa la destinazione residenziale al piano terra, ove non sia avverata una delle due anzidette condizioni, nel caso in cui le superfici residenziali ricavate al piano terra non si configurino come unità autonome ma come ampliamenti di unità abitative esistenti al piano superiore.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle presenti norme, nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi sono altresì consentiti i seguenti

durante l'attività **dell'attività** mineraria e che rappresentano un valore storico testimoniale sebbene l'impianto insediativo non presenti particolari qualità architettoniche. Il loro valore è costituito dalla compattezza del tessuto urbano formatosi soprattutto lungo le strade principali. Hanno una struttura morfologica omogenea e concorrono all'immagine complessiva dell'identità urbana del luogo. Ai fini della corrispondenza con il D.I. 1444/1968, i tessuti "TRA2" sono assimilati a zone territoriali omogenee "B".

2. I Tessuti originari dell'attività mineraria sono individuati con la sigla "TRA2" negli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base C.T.R. in scala 1:2000.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno dei Tessuti originari dell'attività mineraria sono ammessi tutti gli interventi di cui alle presenti Norme. Sono consentiti inoltre interventi di sostituzione edilizia con incremento volumetrico nei limiti del 30% del volume legittimo demolito.

4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno dei "Tessuti originari dell'attività mineraria" è consentita la deroga di cui all'art.140 comma 1 della L.R. 65/2014.

5. Nei Tessuti di interesse storico-ambientale non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- . commerciale di grande distribuzione;
- . industriali.

6. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti ricadenti all'interno dei Tessuti originari dell'attività mineraria, limitatamente alle aree prospicienti gli spazi pubblici, non è consentito il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali - né l'utilizzo abitativo - di fondi e spazi collocati al piano terreno o seminterrato, a meno che tale destinazione d'uso non fosse espressamente prevista dal titolo abilitativo originario (di prima realizzazione dell'edificio), oppure non sia rilevabile dalle caratteristiche tipologiche esistenti, e fatto salvo comunque il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria. E' tuttavia ammessa la destinazione residenziale al piano terra, ove non sia avverata una delle due anzidette condizioni, nel caso in cui le superfici residenziali ricavate al piano terra non si configurino come unità autonome ma come ampliamenti di unità abitative esistenti al piano superiore.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle presenti norme, nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi sono altresì consentiti i seguenti

<p>interventi di sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere, tettoie, pergolati, piscine, purché inseriti armonicamente all'edificio esistente.</p>	<p>interventi di sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere, tettoie, pergolati, piscine, purché inseriti armonicamente all'edificio esistente.</p>	<p>interventi di sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere, tettoie, pergolati, piscine, purché inseriti armonicamente all'edificio esistente.</p>
<p>Art. 28. Tessuti insediativi prevalentemente residenziali di assetto recente omissis.... 3.3 Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno dei Tessuti ad isolati aperti a densità variabile posizionati in aree periurbane sono ammessi tutti gli interventi di cui agli art. 14 e 15 delle presenti norme. Ove ricorrano le condizioni per la realizzazione di un nuovo edificio attraverso l'individuazione di un lotto di completamento, ai sensi dell'art. 31 delle presenti norme, o nel caso in cui sia prefigurabile un intervento di riorganizzazione di un edificio esistente e degli spazi esterni di pertinenza congiunto all'intervento di nuova costruzione, è ammessa la costruzione in aderenza ad eventuale edificio preesistente. Sono consentiti inoltre interventi di sostituzione edilizia con incremento volumetrico nei limiti del 30% del volume legittimo demolito.</p>	<p>Art. 28. Tessuti insediativi prevalentemente residenziali di assetto recente omissis.... 3.3 Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno dei Tessuti ad isolati aperti a densità variabile posizionati in aree periurbane sono ammessi tutti gli interventi di cui agli art. 14 e 15 delle presenti norme. Ove ricorrano le condizioni per la realizzazione di un nuovo edificio attraverso l'individuazione di un lotto di completamento, ai sensi dell'art. 33 delle presenti norme, o nel caso in cui sia prefigurabile un intervento di riorganizzazione di un edificio esistente e degli spazi esterni di pertinenza congiunto all'intervento di nuova costruzione, è ammessa la costruzione in aderenza ad eventuale edificio preesistente. Sono consentiti inoltre interventi di sostituzione edilizia con incremento volumetrico nei limiti del 30% del volume legittimo demolito.</p>	<p>Art. 28. Tessuti insediativi prevalentemente residenziali di assetto recente omissis.... 3.3 Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno dei Tessuti ad isolati aperti a densità variabile posizionati in aree periurbane sono ammessi tutti gli interventi di cui agli art. 14 e 15 delle presenti norme. Ove ricorrano le condizioni per la realizzazione di un nuovo edificio attraverso l'individuazione di un lotto di completamento, ai sensi dell'art. 34 33 delle presenti norme, o nel caso in cui sia prefigurabile un intervento di riorganizzazione di un edificio esistente e degli spazi esterni di pertinenza congiunto all'intervento di nuova costruzione, è ammessa la costruzione in aderenza ad eventuale edificio preesistente. Sono consentiti inoltre interventi di sostituzione edilizia con incremento volumetrico nei limiti del 30% del volume legittimo demolito.</p>
<p>Art. 37. Lotti di addizione e di completamento con funzione produttiva mista - "CP_TPSL" 1. Sono le parti di territorio urbanizzato all'interno dei Tessuti produttivi specialistici lineari, definiti dalle presenti norme, che sono sostanzialmente inedificate e intercluse in aree già edificate. I terreni interessati da lotti di completamento produttivi misti sono individuati con la sigla "CP_TPSL" sugli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base C.T.R. in scala 1:2.000. 2. Il P.O. individua i lotti di completamento sulla base della ricognizione delle seguenti caratteristiche: . insistenza all'interno del perimetro di territorio urbanizzato; . situazione di inedificazione sul lotto alla data di adozione del PO; . situazione di interclusione tra lotti, ovvero di insistenza tra edificato preesistente e dotazione - pubblicitica o previsione di trasformazione. 3. I lotti di completamento di cui al presente articolo si attuano tramite intervento diretto. 4. I lotti di completamento di cui al presente articolo hanno</p>	<p>Art. 37. Lotti di addizione e di completamento con funzione produttiva mista - "CP_TPSL" 1. Sono le parti di territorio urbanizzato all'interno dei Tessuti produttivi specialistici lineari, definiti dalle presenti norme, che sono sostanzialmente inedificate e intercluse in aree già edificate. I terreni interessati da lotti di completamento produttivi misti sono individuati con la sigla "CP_TPSL" sugli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base C.T.R. in scala 1:2.000. 2. Il P.O. individua i lotti di completamento sulla base della ricognizione delle seguenti caratteristiche: . insistenza all'interno del perimetro di territorio urbanizzato; . situazione di inedificazione sul lotto alla data di adozione del PO; . situazione di interclusione tra lotti, ovvero di insistenza tra edificato preesistente e dotazione - pubblicitica o previsione di trasformazione. 3. I lotti di completamento di cui al presente articolo si attuano tramite intervento diretto. 4. I lotti di completamento di cui al presente articolo hanno</p>	<p>Art. 37. Lotti di addizione e di completamento con funzione produttiva mista - "CP_TPSL" 1. Sono le parti di territorio urbanizzato all'interno dei Tessuti produttivi specialistici lineari, definiti dalle presenti norme, che sono sostanzialmente inedificate e intercluse in aree già edificate. I terreni interessati da lotti di completamento produttivi misti sono individuati con la sigla "CP_TPSL" sugli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base C.T.R. in scala 1:2.000. 2. Il P.O. individua i lotti di completamento sulla base della ricognizione delle seguenti caratteristiche: . insistenza all'interno del perimetro di territorio urbanizzato; . situazione di inedificazione sul lotto alla data di adozione del PO; . situazione di interclusione tra lotti, ovvero di insistenza tra edificato preesistente e dotazione - pubblicitica o previsione di trasformazione. 3. I lotti di completamento di cui al presente articolo si attuano tramite intervento diretto. 4. I lotti di completamento di cui al presente articolo hanno</p>

<p>decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 11 della L.R. 65/2014.</p> <p>5. Le destinazioni d'uso ammesse negli interventi di cui al presente articolo sono individuate in relazione al tessuto di appartenenza. E' consentita anche la funzione residenziale.</p> <p>6. Nel perimetro di ciascun lotto di completamento, a prescindere dall'estensione fondiaria, si osservano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rc- Rapporto di copertura 50%; . ai fini del computo della SUL ammissibile, è consentito aggiungere il 20% di mq. alla superficie coperta ricavata dall'applicazione del Rc, per realizzare piani intermedi all'interno della superficie coperta e dell'altezza massima, anche tramite soppalchi; . altezza massima 10 m ; . distanza minima di ml 5,00 dai confini del lotto di pertinenza; . insistenza di almeno un fronte pari ad un minimo di 30 mtl su strada pubblica. . possibilità di frazionamento fino a 4 lotti. 	<p>decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 11 della L.R. 65/2014.</p> <p>5. Le destinazioni d'uso ammesse negli interventi di cui al presente articolo sono individuate in relazione al tessuto di appartenenza. E' consentita anche la funzione residenziale.</p> <p>6. Nel perimetro di ciascun lotto di completamento, a prescindere dall'estensione fondiaria, si osservano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rc- Rapporto di copertura 50%; . ai fini del computo della SUL ammissibile, è consentito aggiungere il 20% di mq. alla superficie coperta ricavata dall'applicazione del Rc, per realizzare piani intermedi all'interno della superficie coperta e dell'altezza massima, anche tramite soppalchi; . altezza massima 10 m ; . piani max 2; . distanza minima di ml 5,00 dai confini del lotto di pertinenza; . insistenza di almeno un fronte pari ad un minimo di 30 mtl su strada pubblica. . possibilità di frazionamento fino a 4 lotti. 	<p>decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 11 della L.R. 65/2014.</p> <p>5. Le destinazioni d'uso ammesse negli interventi di cui al presente articolo sono individuate in relazione al tessuto di appartenenza. E' consentita anche la funzione residenziale.</p> <p>6. Nel perimetro di ciascun lotto di completamento, a prescindere dall'estensione fondiaria, si osservano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rc- Rapporto di copertura 50%; . ai fini del computo della SUL ammissibile, è consentito aggiungere il 20% di mq. alla superficie coperta ricavata dall'applicazione del Rc, per realizzare piani intermedi all'interno della superficie coperta e dell'altezza massima, anche tramite soppalchi; . altezza massima 10 m ; . piani max 2; . distanza minima di ml 5,00 dai confini del lotto di pertinenza; . insistenza di almeno un fronte pari ad un minimo di 30 mtl su strada pubblica. . possibilità di frazionamento fino a 4 lotti.
<p>Art. 37bis. Lotti di completamento con funzione produttiva derivanti da PIP previgenti - "CP_TPSL1"</p> <p>1. Sono le parti di territorio urbanizzato all'interno dei tessuti produttivi specialistici lineari, definiti dalle presenti norme, che sono sostanzialmente inedificate e intercluse in aree già edificate. I terreni interessati da lotti di completamento produttivi misti sono individuati con la sigla "CP_TPSL1" sugli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base C.T.R. in scala 1:2.000.</p> <p>2. Il P.O. individua i lotti di completamento sulla base della ricognizione delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> . insistenza all'interno del perimetro di territorio urbanizzato; . situazione di inedificazione sul lotto alla data di adozione del PO; . situazione di interclusione tra lotti, ovvero di insistenza tra edificato preesistente e dotazione - pubblicistica o previsione di trasformazione. <p>3. I lotti di completamento di cui al presente articolo si attuano tramite intervento diretto.</p> <p>4. I lotti di completamento di cui al presente articolo hanno decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 11</p>	<p>Art. 37bis. Lotti di completamento con funzione produttiva derivanti da PIP previgenti - "CP_TPSL1"</p> <p>1. Sono le parti di territorio urbanizzato all'interno dei tessuti produttivi specialistici lineari, definiti dalle presenti norme, che sono sostanzialmente inedificate e intercluse in aree già edificate. I terreni interessati da lotti di completamento produttivi misti sono individuati con la sigla "CP_TPSL1" sugli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base C.T.R. in scala 1:2.000.</p> <p>2. Il P.O. individua i lotti di completamento sulla base della ricognizione delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> . insistenza all'interno del perimetro di territorio urbanizzato; . situazione di inedificazione sul lotto alla data di adozione del PO; . situazione di interclusione tra lotti, ovvero di insistenza tra edificato preesistente e dotazione - pubblicistica o previsione di trasformazione. <p>3. I lotti di completamento di cui al presente articolo si attuano tramite intervento diretto.</p> <p>4. I lotti di completamento di cui al presente articolo hanno decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 11</p>	<p>Art. 37bis. Lotti di completamento con funzione produttiva derivanti da PIP previgenti - "CP_TPSL1"</p> <p>1. Sono le parti di territorio urbanizzato all'interno dei tessuti produttivi specialistici lineari, definiti dalle presenti norme, che sono sostanzialmente inedificate e intercluse in aree già edificate. I terreni interessati da lotti di completamento produttivi misti sono individuati con la sigla "CP_TPSL1" sugli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base C.T.R. in scala 1:2.000.</p> <p>2. Il P.O. individua i lotti di completamento sulla base della ricognizione delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> . insistenza all'interno del perimetro di territorio urbanizzato; . situazione di inedificazione sul lotto alla data di adozione del PO; . situazione di interclusione tra lotti, ovvero di insistenza tra edificato preesistente e dotazione - pubblicistica o previsione di trasformazione. <p>3. I lotti di completamento di cui al presente articolo si attuano tramite intervento diretto.</p> <p>4. I lotti di completamento di cui al presente articolo hanno decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 11</p>

<p>della L.R. 65/2014.</p> <p>5. Le destinazioni d'uso ammesse negli interventi di cui al presente articolo sono individuate in relazione al tessuto di appartenenza.</p> <p>8. Nel perimetro del lotto di completamento "CP_TPSL1a" di cui al presente articolo si osservano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rc- Rapporto di copertura 50%; . S.U.L. max 1.100 mq; . altezza massima 10 m <p>9. Nel perimetro del lotto di completamento "CP_TPSL1b" di cui al presente articolo si osservano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rc- Rapporto di copertura 50%; . S.U.L. max 2.300 mq; . altezza massima 10 m 	<p>della L.R. 65/2014.</p> <p>5. Le destinazioni d'uso ammesse negli interventi di cui al presente articolo sono individuate in relazione al tessuto di appartenenza. E' consentita anche la funzione residenziale.</p> <p>8. Nel perimetro del lotto di completamento "CP_TPSL1a" di cui al presente articolo si osservano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rc- Rapporto di copertura 50%; . S.U.L. max 1.100 mq; . altezza massima 10 m . piani max 2; <p>9. Nel perimetro del lotto di completamento "CP_TPSL2a" di cui al presente articolo si osservano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rc- Rapporto di copertura 50%; . S.U.L. max 1.100 mq; . altezza massima 10 m . piani max 2; <p>10. Nel perimetro del lotto di completamento "CP_TPSL1b" di cui al presente articolo si osservano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rc- Rapporto di copertura 50%; . S.U.L. max 2.300 mq; . altezza massima 10 m . piani max 2; 	<p>della L.R. 65/2014.</p> <p>5. Le destinazioni d'uso ammesse negli interventi di cui al presente articolo sono individuate in relazione al tessuto di appartenenza. E' consentita anche la funzione residenziale.</p> <p>8. Nel perimetro del lotto di completamento "CP_TPSL1a" di cui al presente articolo si osservano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rc- Rapporto di copertura 50%; . S.U.L. max 1.100 mq; . altezza massima 10 m . piani max 2; <p>8 bis. Nel perimetro del lotto di completamento "CP_TPSL2a" di cui al presente articolo si osservano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rc- Rapporto di copertura 50%; . S.U.L. max 1.100 mq; . altezza massima 10 m . piani max 2; <p>9. Nel perimetro del lotto di completamento "CP_TPSL1b" di cui al presente articolo si osservano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rc- Rapporto di copertura 50%; . S.U.L. max 2.300 mq; . altezza massima 10 m . piani max 2;
<p>Art. 58. Ambiti di margine</p> <p>1. Sono ricomprese sotto la denominazione di "ambiti di margine" le aree prevalentemente inedificate, di margine dell'edificato, ricomprese all'interno del perimetro di territorio urbanizzato, aventi un'essenziale funzione di contenimento dell'espansione urbana. Sono individuate con apposita campitura negli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base CTR in scala 1:2.000.</p> <p>2. Negli ambiti di margine sono consentite attività agricole o orti urbani di iniziativa sia pubblica che privata.</p> <p>3. Negli ambiti di margine è inoltre consentita la realizzazione di parcheggi privati fuori terra a raso.</p> <p>4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno degli ambiti di margine sono ammessi tutti gli interventi di cui agli art. 14 e 15 delle presenti norme.</p> <p>5. Sono altresì concessi interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti e di loro ricostruzione come nuovo edificio che abbia caratteristiche edilizie</p>	<p>Art. 58. Ambiti di margine</p> <p>1. Sono ricomprese sotto la denominazione di "ambiti di margine" le aree prevalentemente inedificate, di margine dell'edificato, ricomprese all'interno del perimetro di territorio urbanizzato, aventi un'essenziale funzione di contenimento dell'espansione urbana. Sono individuate con apposita campitura negli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base CTR in scala 1:2.000.</p> <p>2. Negli ambiti di margine sono consentite attività agricole o orti urbani di iniziativa sia pubblica che privata.</p> <p>3. Negli ambiti di margine è inoltre consentita la realizzazione di parcheggi privati fuori terra a raso.</p> <p>4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno degli ambiti di margine sono ammessi tutti gli interventi di cui agli art. 14 e 15 delle presenti norme.</p> <p>5. Sono altresì concessi interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti e di loro ricostruzione come nuovo edificio che abbia caratteristiche edilizie</p>	<p>Art. 58. Ambiti di margine</p> <p>1. Sono ricomprese sotto la denominazione di "ambiti di margine" le aree prevalentemente inedificate, di margine dell'edificato, ricomprese all'interno del perimetro di territorio urbanizzato, aventi un'essenziale funzione di contenimento dell'espansione urbana. Sono individuate con apposita campitura negli elaborati cartografici contenenti la Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni (INS 01-06) su base CTR in scala 1:2.000.</p> <p>2. Negli ambiti di margine sono consentite attività agricole o orti urbani di iniziativa sia pubblica che privata.</p> <p>3. Negli ambiti di margine è inoltre consentita la realizzazione di parcheggi privati fuori terra a raso.</p> <p>4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti all'interno degli ambiti di margine sono ammessi tutti gli interventi di cui agli art. 14 e 15 delle presenti norme.</p> <p>5. Sono altresì concessi interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti e di loro ricostruzione come nuovo edificio che abbia caratteristiche edilizie</p>

<p>consone al contesto di riferimento. Tale edificio, da realizzarsi in aderenza o in accorpamento all'edificio principale o, ove questo non sia presente, anche come edificio isolato, potrà avere una dimensione pari al volume demolito maggiorato del 30%.</p> <p>6. Negli ambiti di margine non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> . commerciale di grande distribuzione; . industriali. <p>7. Negli ambiti di margine è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 84 delle presenti norme.</p> <p>8. Negli ambiti di margine è ammessa la realizzazione delle recinzioni di cui all'art. 86.</p>	<p>consone al contesto di riferimento. Tale edificio, da realizzarsi in aderenza o in accorpamento all'edificio principale o, ove questo non sia presente, anche come edificio isolato, potrà avere una dimensione pari al volume demolito maggiorato del 30%.</p> <p>6. Negli ambiti di margine non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> . commerciale di grande distribuzione; . industriali. <p>7. Negli ambiti di margine è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 84 delle presenti norme.</p> <p>8. Negli ambiti di margine è ammessa la realizzazione delle recinzioni di cui all'art. 86.</p> <p>9. Negli ambiti di margine è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 82 delle presenti norme.</p>	<p>consone al contesto di riferimento. Tale edificio, da realizzarsi in aderenza o in accorpamento all'edificio principale o, ove questo non sia presente, anche come edificio isolato, potrà avere una dimensione pari al volume demolito maggiorato del 30%.</p> <p>6. Negli ambiti di margine non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> . commerciale di grande distribuzione; . industriali. <p>7. Negli ambiti di margine è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 84 delle presenti norme.</p> <p>8. Negli ambiti di margine è ammessa la realizzazione delle recinzioni di cui all'art. 86.</p> <p>9. Negli ambiti di margine è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 82 delle presenti norme.</p>
<p>Art. 64. Il territorio rurale e le sue articolazioniomissis....</p> <p>14. Fermo restando che in territorio rurale è sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale, le attività compatibili con gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario, ammesse esclusivamente tramite recupero di patrimonio edilizio esistente, in coerenza con quanto prescritto dai vigenti PTCP e PIT/PPR nonché dalle vigenti norme in materia, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> . abitazioni collettive (convitti, conventi, collegi); . ricettive, nelle forme consentite dalle disposizioni specifiche contenute nelle presenti Norme; . promozione e vendita di prodotti tipici; . attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale; . ricreative/sportive per il tempo libero, per la motorietà e il benessere, eventi ludici; . piccoli esercizi pubblici; . attività di studio e di ricerca, di produzione intellettuale e culturale, che siano svolte in forma stanziale, anche accompagnate da residenzialità collegata e non indipendente; . attività di rappresentanza di soggetti pubblici e privati; . attività di cura ed assistenza a persone svantaggiate, laddove si configuri un nesso con le attività agricole o all'aria aperta; . attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per 	<p>Art. 64. Il territorio rurale e le sue articolazioniomissis....</p> <p>14. Fermo restando che in territorio rurale è sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale, le attività compatibili con gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario, ammesse esclusivamente tramite recupero di patrimonio edilizio esistente, in coerenza con quanto prescritto dai vigenti PTCP e PIT/PPR nonché dalle vigenti norme in materia, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> . abitazioni collettive (convitti, conventi, collegi); . ricettive, nelle forme consentite dalle disposizioni specifiche contenute nelle presenti Norme; . promozione e vendita di prodotti tipici; . trasformazione, promozione e vendita di prodotti agroalimentari; . attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale; . ricreative/sportive per il tempo libero, per la motorietà e il benessere, eventi ludici; . piccoli esercizi pubblici; . attività di studio e di ricerca, di produzione intellettuale e culturale, che siano svolte in forma stanziale, anche accompagnate da residenzialità collegata e non indipendente; . attività di rappresentanza di soggetti pubblici e privati; . attività di cura ed assistenza a persone svantaggiate, laddove si configuri un nesso con le attività agricole o all'aria aperta; . attività veterinarie e attività ad esse collegate o di 	<p>Art. 64. Il territorio rurale e le sue articolazioniomissis....</p> <p>14. Fermo restando che in territorio rurale è sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale, le attività compatibili con gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario, ammesse esclusivamente tramite recupero di patrimonio edilizio esistente, in coerenza con quanto prescritto dai vigenti PTCP e PIT/PPR nonché dalle vigenti norme in materia, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> . abitazioni collettive (convitti, conventi, collegi); . ricettive, nelle forme consentite dalle disposizioni specifiche contenute nelle presenti Norme; . promozione e vendita di prodotti tipici; . trasformazione, promozione e vendita di prodotti agroalimentari; . attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale; . ricreative/sportive per il tempo libero, per la motorietà e il benessere, eventi ludici; . piccoli esercizi pubblici; . attività di studio e di ricerca, di produzione intellettuale e culturale, che siano svolte in forma stanziale, anche accompagnate da residenzialità collegata e non indipendente; . attività di rappresentanza di soggetti pubblici e privati; . attività di cura ed assistenza a persone svantaggiate, laddove si configuri un nesso con le attività agricole o all'aria aperta; . attività veterinarie e attività ad esse collegate o di

<p>animali domestici; . maneggi e pensioni per cavalli; . vivaismo.</p>	<p>supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici; . maneggi e pensioni per cavalli; . vivaismo.</p>	<p>supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici; . maneggi e pensioni per cavalli; . vivaismo.</p>
<p>Art. 67. Aree agricole e forestali 1. Le aree agricole e forestali di cui all'art.64 c.1 lett.a) L.R.T.65/2014 sono articolate in ragione della loro appartenenza agli ambiti della Collina Boscata, Collina Coltivata e Pianura Coltivata, così come individuati dalla contestuale variante al P.S., sono distinte in cartografia con apposito segno grafico nelle Tavole su base C.T.R. in scala 1:10.000 e disciplinate anche dalle N.T.A. della contestuale variante al P.S.. 2. Le aree forestali, assimilate alla zone agricole E1, ricadenti nella Collina Boscata interessano una zona quasi totalmente occupata da boschi e con scarsa attività agricola e residenziale in cui è preponderante la pratica silvicolturale. 3. La aree forestali comprendono altresì il territorio rurale circostante i centri abitati di Torniella e di Piloni, caratterizzato da piccoli appezzamenti con un consistente nucleo di proprietà inferiori ad un ettaro. Sono elementi caratterizzanti le sistemazioni e regimazioni dei terreni, le piccole infrastrutture di servizio, i seccatoi, il sistema dei percorsi. 4. Nelle aree forestali di cui ai precedenti commi sono consentiti i seguenti interventi: . sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui agli art.14, 15, 16, 17, 20 e 21 delle presenti norme. . sono ammessi interventi di nuova edificazione esclusivamente finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio boschivo esistente, compreso l'uso selvicolturale. 5. Le aree agricole, assimilate alle zone agricole E2 e E3, ricadono nella Collina Coltivata e nella Pianura Coltivata. 6. Le zone agricole E2, ricadenti nella Collina Coltivata interessano un territorio caratterizzato da una fitta trama di piccoli appezzamenti coltivati soprattutto a vite e a olivo alternati a piccole aree boscate e da un sistema insediativo costituito da piccoli poderi e da un numero molto limitato di aziende agricole di dimensioni e consistenza economica di</p>	<p>Art. 67. Aree agricole e forestali 1. Le aree agricole e forestali di cui all'art.64 c.1 lett.a) L.R.T.65/2014 sono articolate in ragione della loro appartenenza agli ambiti della Collina Boscata, Collina Coltivata e Pianura Coltivata, così come individuati dalla contestuale variante al P.S., sono distinte in cartografia con apposito segno grafico nelle Tavole su base C.T.R. in scala 1:10.000 e disciplinate anche dalle N.T.A. della contestuale variante al P.S.. 2. Le aree forestali, assimilate alla zone agricole E1, ricadenti nella Collina Boscata interessano una zona quasi totalmente occupata da boschi e con scarsa attività agricola e residenziale in cui è preponderante la pratica silvicolturale. 3. La aree forestali comprendono altresì il territorio rurale circostante i centri abitati di Torniella e di Piloni, caratterizzato da piccoli appezzamenti con un consistente nucleo di proprietà inferiori ad un ettaro. Sono elementi caratterizzanti le sistemazioni e regimazioni dei terreni, le piccole infrastrutture di servizio, i seccatoi, il sistema dei percorsi. 4. Nelle aree forestali di cui ai precedenti commi sono consentiti i seguenti interventi: . sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui agli art.14, 15, 16, 17, 20 e 21 delle presenti norme. . sono ammessi interventi di nuova edificazione esclusivamente finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio boschivo esistente, compreso l'uso selvicolturale. 5. Le aree agricole, assimilate alle zone agricole E2 e E3, ricadono nella Collina Coltivata e nella Pianura Coltivata. 6. Le zone agricole E2, ricadenti nella Collina Coltivata interessano un territorio caratterizzato da una fitta trama di piccoli appezzamenti coltivati soprattutto a vite e a olivo alternati a piccole aree boscate e da un sistema insediativo costituito da piccoli poderi e da un numero molto limitato di aziende agricole di dimensioni e consistenza economica di</p>	<p>Art. 67. Aree agricole e forestali 1. Le aree agricole e forestali di cui all'art.64 c.1 lett.a) L.R.T.65/2014 sono articolate in ragione della loro appartenenza agli ambiti della Collina Boscata, Collina Coltivata e Pianura Coltivata, così come individuati dalla contestuale variante al P.S., sono distinte in cartografia con apposito segno grafico nelle Tavole su base C.T.R. in scala 1:10.000 e disciplinate anche dalle N.T.A. della contestuale variante al P.S.. 2. Le aree forestali, assimilate alla zone agricole E1, ricadenti nella Collina Boscata interessano una zona quasi totalmente occupata da boschi e con scarsa attività agricola e residenziale in cui è preponderante la pratica silvicolturale. 3. La aree forestali comprendono altresì il territorio rurale circostante i centri abitati di Torniella e di Piloni, caratterizzato da piccoli appezzamenti con un consistente nucleo di proprietà inferiori ad un ettaro. Sono elementi caratterizzanti le sistemazioni e regimazioni dei terreni, le piccole infrastrutture di servizio, i seccatoi, il sistema dei percorsi. 4. Nelle aree forestali di cui ai precedenti commi sono consentiti i seguenti interventi: . sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui agli art.14, 15, 16, 17, 20 e 21 delle presenti norme. . sono ammessi interventi di nuova edificazione esclusivamente finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio boschivo esistente, compreso l'uso selvicolturale. 5. Le aree agricole, assimilate alle zone agricole E2 e E3, ricadono nella Collina Coltivata e nella Pianura Coltivata. 6. Le zone agricole E2, ricadenti nella Collina Coltivata interessano un territorio caratterizzato da una fitta trama di piccoli appezzamenti coltivati soprattutto a vite e a olivo alternati a piccole aree boscate e da un sistema insediativo costituito da piccoli poderi e da un numero molto limitato di aziende agricole di dimensioni e consistenza economica di</p>

<p>una qualche rilevanza.</p> <p>7. Nelle zone agricole E2, ricadenti nella Collina Coltivata di cui al precedente comma sono consentiti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi consentiti nel territorio rurale di cui al Titolo II delle presenti norme. . sono ammessi gli interventi di nuova edificazione consentiti nel territorio rurale in coerenza con le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche dell'ambito di riferimento. <p>8. Le zone agricole E3, ricadenti nella Pianura Coltivata interessano un territorio caratterizzato dalla presenza di un consistente numero di aziende a coltivazione diretta di tipo cerealicolo - zootecnico e di colture intensive di frutteti. La presenza di poderi di limitata superficie condiziona notevolmente l'agricoltura verso forme di produzione più intensiva che estensiva.</p> <p>9. Nelle zone agricole E3, ricadenti nella Pianura Coltivata di cui al precedente comma sono consentiti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi consentiti nel territorio rurale di cui al Titolo II delle presenti norme. . sono ammessi gli interventi di nuova edificazione consentiti nel territorio rurale in coerenza con le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche dell'ambito. <p>10. Le aree agricole, assimilate alle zone agricole E2 e E3, sono individuate dal Piano Strutturale quali ambiti vocati allo svolgimento di attività di coltivazioni ortoflorovivaistiche.</p>	<p>una qualche rilevanza.</p> <p>7. Nelle zone agricole E2, ricadenti nella Collina Coltivata di cui al precedente comma sono consentiti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi consentiti nel territorio rurale di cui al Titolo II, Parte III delle presenti norme. . sono ammessi gli interventi di nuova edificazione consentiti nel territorio rurale in coerenza con le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche dell'ambito di riferimento. <p>8. Le zone agricole E3, ricadenti nella Pianura Coltivata interessano un territorio caratterizzato dalla presenza di un consistente numero di aziende a coltivazione diretta di tipo cerealicolo - zootecnico e di colture intensive di frutteti. La presenza di poderi di limitata superficie condiziona notevolmente l'agricoltura verso forme di produzione più intensiva che estensiva.</p> <p>9. Nelle zone agricole E3, ricadenti nella Pianura Coltivata di cui al precedente comma sono consentiti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi consentiti nel territorio rurale di cui al Titolo II, Parte III delle presenti norme. . sono ammessi gli interventi di nuova edificazione consentiti nel territorio rurale in coerenza con le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche dell'ambito. <p>10. Le aree agricole, assimilate alle zone agricole E2 e E3, sono individuate dal Piano Strutturale quali ambiti vocati allo svolgimento di attività di coltivazioni ortoflorovivaistiche.</p>	<p>una qualche rilevanza.</p> <p>7. Nelle zone agricole E2, ricadenti nella Collina Coltivata di cui al precedente comma sono consentiti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi consentiti nel territorio rurale di cui al Titolo II, Parte III delle presenti norme. . sono ammessi gli interventi di nuova edificazione consentiti nel territorio rurale in coerenza con le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche dell'ambito di riferimento. <p>8. Le zone agricole E3, ricadenti nella Pianura Coltivata interessano un territorio caratterizzato dalla presenza di un consistente numero di aziende a coltivazione diretta di tipo cerealicolo - zootecnico e di colture intensive di frutteti. La presenza di poderi di limitata superficie condiziona notevolmente l'agricoltura verso forme di produzione più intensiva che estensiva.</p> <p>9. Nelle zone agricole E3, ricadenti nella Pianura Coltivata di cui al precedente comma sono consentiti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi consentiti nel territorio rurale di cui al Titolo II, Parte III delle presenti norme. . sono ammessi gli interventi di nuova edificazione consentiti nel territorio rurale in coerenza con le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche dell'ambito. <p>10. Le aree agricole, assimilate alle zone agricole E2 e E3, sono individuate dal Piano Strutturale quali ambiti vocati allo svolgimento di attività di coltivazioni ortoflorovivaistiche.</p>
<p>Art. 84. Manufatti per il ricovero di cavalli, bovini, suini, ovicaprini, colombi viaggiatori e capanni di caccia</p> <p>1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di cavalli, bovini, suini, ovicaprini, di colombi viaggiatori e di capanni di caccia è consentita nell'intero territorio agricolo, nel rispetto dei criteri insediativi indicati nelle norme del PTCP e delle condizioni di cui al presente articolo.</p> <p>2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di cavalli, bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a. costruzione del box in legno;</p>	<p>Art. 84. Manufatti per il ricovero di cavalli, bovini, suini, ovicaprini, colombi viaggiatori e capanni di caccia</p> <p>1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di cavalli, bovini, suini, ovicaprini, di colombi viaggiatori e di capanni di caccia è consentita nell'intero territorio agricolo, nel rispetto dei criteri insediativi indicati nelle norme del PTCP e delle condizioni di cui al presente articolo.</p> <p>2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di cavalli, bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a. costruzione del box in legno;</p>	<p>Art. 84. Manufatti per il ricovero di cavalli, bovini, suini, ovicaprini, colombi viaggiatori e capanni di caccia</p> <p>1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di cavalli, bovini, suini, ovicaprini, di colombi viaggiatori e di capanni di caccia è consentita nell'intero territorio agricolo, nel rispetto dei criteri insediativi indicati nelle norme del PTCP e delle condizioni di cui al presente articolo.</p> <p>2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di cavalli, bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a. costruzione del box in legno;</p>

<p>b. superficie coperta massima del box di 15 mq. per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq.</p> <p>3. E' consentita la realizzazione di ricoveri di colombi viaggiatori con una superficie coperta massima di 60 mq.</p> <p>4. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.</p> <p>5. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.</p> <p>6. E' ammessa la realizzazione di capanni da caccia come da legislazione vigente.</p>	<p>b. superficie coperta massima del box di 15 mq. per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq.</p> <p>3. E' consentita la realizzazione di ricoveri di colombi viaggiatori con una superficie coperta massima di 60 mq.</p> <p>4. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.</p> <p>5. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.</p> <p>6. In tutto il territorio rurale, ad eccezione delle aree a pericolosità elevata o molto elevata, per motivate esigenze si consente l'installazione dei manufatti di cui all'art. 34 bis della L.R.3/1994 (manufatti per esigenze venatorie) secondo le disposizioni dell'art. 13 bis del Reg. 63/R/2016, della dimensione massima di 60 mq di superficie coperta incluso l'eventuale portico e di altezza massima di mt 3,50; la formazione del titolo abilitativo è condizionata all'impegno a rimuovere il manufatto in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 lett. a) b) e c) dello stesso art. 13 bis.</p>	<p>b. superficie coperta massima del box di 15 mq. per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq.</p> <p>3. E' consentita la realizzazione di ricoveri di colombi viaggiatori con una superficie coperta massima di 60 mq.</p> <p>4. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.</p> <p>5. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.</p> <p>6. E' ammessa la realizzazione di capanni da caccia come da legislazione vigente. In tutto il territorio rurale, ad eccezione delle aree a pericolosità elevata o molto elevata, per motivate esigenze si consente l'installazione dei manufatti di cui all'art. 34 bis della L.R.3/1994 (manufatti per esigenze venatorie) secondo le disposizioni dell'art. 13 bis del Reg. 63/R/2016, della dimensione massima di 60 mq di superficie coperta incluso l'eventuale portico e di altezza massima di mt 3,50; la formazione del titolo abilitativo è condizionata all'impegno a rimuovere il manufatto in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 lett. a) b) e c) dello stesso art. 13 bis.</p>
<p>Art. 87. Piscine ed altre opere autonome a corredo degli edificiomissis.....</p> <p>12. E' consentita la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco ed il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, ai sensi del comma 2, lettera e), dell'art. 136 della L.R. 65/2014.</p>	<p>Art. 87. Piscine ed altre opere autonome a corredo degli edificiomissis.....</p> <p>12. E' consentita la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco ed il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, ai sensi del comma 1, lettera h), dell'art. 136 della L.R. 65/2014.</p>	<p>Art. 87. Piscine ed altre opere autonome a corredo degli edificiomissis.....</p> <p>12. E' consentita la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco ed il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, ai sensi del comma 2, lettera e), 1, lettera h), dell'art. 136 della L.R. 65/2014.</p>
<p>Art. 88. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricolaomissis.....</p> <p>Comma 6 abrogato e sostituito dal comma 6bis</p> <p>6. Sono ammessi manufatti come tendoni, tensostrutture, gazebo, aree ombreggiate, per attività ludico ricreative, di intrattenimento e simili, riferite alle esigenze delle attività</p>	<p>Art. 88. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricolaomissis.....</p> <p>6 bis. L'installazione permanente di manufatti come tendoni, tensostrutture, gazebo e aree ombreggiate, fatta eccezione per un loro esclusivo utilizzo per funzioni residenziali o agricole amatoriali, è ammessa per scopi ludico - ricreativi, di intrattenimento, produttivi,</p>	<p>Art. 88. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricolaomissis.....</p> <p>6. Sono ammessi manufatti come tendoni, tensostrutture, gazebo, aree ombreggiate, per attività ludico ricreative, di intrattenimento e simili, riferite alle esigenze delle attività esistenti in zona agricola, che non comportano diritti edificatori né commercializzazione autonoma.</p>

<p>esistenti in zona agricola, che non comportano diritti edificatori né commercializzazione autonoma.</p>	<p>associazionistici e simili, riferiti alle esigenze di attività in zona agricola ammesse dal Piano Operativo, anche per loro utilizzi periodici. I manufatti di cui al presente comma non potranno comportare diritti edificatori né commercializzazione autonoma.</p>	<p>6 bis. L'installazione permanente di manufatti come tendoni, tensostrutture, gazebo e aree ombreggiate, fatta eccezione per un loro esclusivo utilizzo per funzioni residenziali o agricole amatoriali, è ammessa per scopi ludico - ricreativi, di intrattenimento, produttivi, associazionistici e simili, riferiti alle esigenze di attività in zona agricola ammesse dal Piano Operativo, anche per loro utilizzi periodici. I manufatti di cui al presente comma non potranno comportare diritti edificatori né commercializzazione autonoma.</p>
<p>Art. 89. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola.omissis....</p>	<p>Art. 89. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola.omissis.... 5 bis. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma 1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico del territorio rurale, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.</p>	<p>Art. 89. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola.omissis.... 5 bis). Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma 1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico del territorio rurale, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.</p>
<p>Art. 94. Fattibilità degli interventi nei “tessuti urbani” e in “territorio rurale”omissis.....</p> <p>TABELLA A – Classi di fattibilità in funzione del tipo di intervento e della pericolosità geologica e sismicaomissis....</p> <p>Ristrutturazione edilizia ricostruttiva “RR1”, “RR2” e “RR3” (art. 15 NTA) che comunque preveda demolizione dei volumi e loro ricostruzione nelle quantità ammesse anche con eventuali modeste rototraslazioni all’interno dell’area di pertinenza.</p> <p>TABELLA B Classi di fattibilità in funzione del tipo di intervento e della pericolosità idraulicaomissis....</p> <p>Ristrutturazione edilizia ricostruttiva “RR1”, “RR2” e “RR3”</p>	<p>Art. 94. Fattibilità degli interventi nei “tessuti urbani” e in “territorio rurale”omissis.....</p> <p>TABELLA A – Classi di fattibilità in funzione del tipo di intervento e della pericolosità geologica e sismicaomissis....</p> <p>Ristrutturazione edilizia ricostruttiva “RR1”, “RR2” e “RR3” (art. 15 NTA) che comunque preveda demolizione dei volumi e loro ricostruzione nelle quantità e localizzazioni ammesse.</p> <p>TABELLA B Classi di fattibilità in funzione del tipo di intervento e della pericolosità idraulicaomissis....</p> <p>Ristrutturazione edilizia ricostruttiva “RR1”, “RR2” e “RR3” (art. 15 NTA) che comunque preveda demolizione dei</p>	<p>Art. 94. Fattibilità degli interventi nei “tessuti urbani” e in “territorio rurale”omissis.....</p> <p>TABELLA A – Classi di fattibilità in funzione del tipo di intervento e della pericolosità geologica e sismicaomissis....</p> <p>Ristrutturazione edilizia ricostruttiva “RR1”, “RR2” e “RR3” (art. 15 NTA) che comunque preveda demolizione dei volumi e loro ricostruzione nelle quantità e localizzazioni ammesse anche con eventuali modeste rototraslazioni all’interno dell’area di pertinenza.</p> <p>TABELLA B Classi di fattibilità in funzione del tipo di intervento e della pericolosità idraulicaomissis....</p> <p>Ristrutturazione edilizia ricostruttiva “RR1”, “RR2” e “RR3”</p>

(art. 15 NTA) che comunque preveda demolizione dei volumi e loro ricostruzione nelle quantità ammesse anche con eventuali modeste rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza. (Interventi su patrimonio edilizio esistente all'interno o all'esterno del territorio urbanizzato).

volumi e loro ricostruzione nelle quantità e localizzazioni ammesse. (Interventi su patrimonio edilizio esistente all'interno o all'esterno del territorio urbanizzato).

(art. 15 NTA) che comunque preveda demolizione dei volumi e loro ricostruzione nelle quantità **e localizzazioni** ammesse ~~anche con eventuali modeste rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza~~. (Interventi su patrimonio edilizio esistente all'interno o all'esterno del territorio urbanizzato).